

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 2 luglio 2004, n. 12.**

**Autorizzazione di spesa per l'avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, istituita ai sensi della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Oneri per l'avviamento  
della Chambre)*

1. Per l'anno 2004, alle spese necessarie all'avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), stimate in complessivi euro 519.300, provvede direttamente la Regione, previa richiesta del presidente della Chambre.
2. All'eventuale ulteriore spesa necessaria per le finalità di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2005, con legge finanziaria.

Art. 2

*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2004, in euro 519.300.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 negli obiettivi programmatici 2.1.2 (Istituzioni diverse) e 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi) e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 20080 (Finanziamento della Camera valdostana delle imprese e

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 12 du 2 juillet 2004,**

**portant autorisation de dépense pour le démarrage des activités de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, créée au sens de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>

*(Dépenses pour le démarrage  
des activités de la Chambre)*

1. Les dépenses nécessaires au démarrage des activités de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, créée au sens de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002, portant réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste, estimées au total à 519 300,00 euros, sont couvertes, au titre de 2004, directement par la Région, à la demande du président de la Chambre.
2. Toute autre dépense nécessaire à la réalisation du but visé au premier alinéa du présent article est couverte, au titre de 2005, par la loi de finances.

Art. 2

*(Dispositions financières)*

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est estimée, au titre de 2004, à 519 300,00 euros.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, dans le cadre des objectifs programmatiques 2.1.2 (Institutions diverses) et 2.1.6.01 (Conseils et mandats) de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2004 de la Région, par la réduction d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 20080 (Financement de la Chambre valdôtaine des entreprises

delle professioni) dell'obiettivo programmatico 2.1.2.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici di cui al comma 2.

**Art. 3**  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 luglio 2004.

Il Presidente  
PERRIN

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 25

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1398 del 07.05.2004);
- presentato al Consiglio regionale in data 12.05.2004;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente in data 21.05.2004;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 21.05.2004;
- esaminato dalla IV Commissione consiliare permanente, con parere in data 18.06.2004 e relazione del Consigliere FIOU;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente in data 21.06.2004;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23.06.2004, con deliberazione n. 705/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 30 giugno 2004.

et des activités libérales) de l'objectif programmatico 2.1.2.

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires et, dans le cadre des buts de cette dernière, les modifications des objectifs programmatiques visés au deuxième alinéa ci-dessus, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, en vue entre autres de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

**Art. 3**  
*(Déclaration d'urgence)*

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 2 juillet 2004.

Le président,  
Carlo PERRIN

**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**

Projet de loi n° 25

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1398 du 07.05.2004) ;
- présenté au Conseil régional en date du 12.05.2004 ;
- soumis à la IV<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 21.05.2004 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 21.05.2004 ;
- examiné par la IV<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil - avis en date du 18.06.2004 et rapport du Conseiller FIOU ;
- examiné par la II<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 21.06.2004 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 23.06.2004, délibération n° 705/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 30 juin 2004.

**Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
2 LUGLIO 2004, N. 12.

**Nota all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> L'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 prevede quanto segue:

«Art. 1  
(Istituzione della Camera valdostana  
delle imprese e delle professioni)

1. La Regione istituisce la Camera valdostana delle imprese e

delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, di seguito denominata *Chambre*, che esercita in Valle d'Aosta le funzioni assunte dalla Regione stessa ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi) e spettanti nel restante territorio nazionale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate camere di commercio, ivi comprese quelle già proprie degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. La *Chambre* è un ente autonomo locale di diritto pubblico, dotato di autonomia funzionale e statutaria.

3. La *Chambre* è collegata alle camere di commercio italiane ed europee e agli enti che ne rappresentano gli interessi.

4. La *Chambre* ha sede in Aosta e competenza sull'intero territorio regionale; essa può costituire, mediante deliberazione del Consiglio della *Chambre* di cui all'articolo 6, uffici periferici.».

**CORTE COSTITUZIONALE**

**COUR CONSTITUTIONNELLE**

**Corte costituzionale.**

**Sentenza 5 luglio 2004, n. 205.**

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori,

– Gustavo	ZAGREBELSKY	Presidente
– Valerio	ONIDA	Giudice
– Carlo	MEZZANOTTE	Giudice
– Fernanda	CONTRI	Giudice
– Guido	NEPPI MODONA	Giudice
– Piero Alberto	CAPOTOSTI	Giudice
– Annibale	MARINI	Giudice
– Franco	BILE	Giudice
– Giovanni Maria	FLICK	Giudice
– Francesco	AMIRANTE	Giudice
– Ugo	DE SIERVO	Giudice
– Romano	VACCARELLA	Giudice
– Paolo	MADDALENA	Giudice

– Alfonso QUARANTA Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2003 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2003.

*Visto* l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta,

*udito* nell'udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Annibale MARINI;

*uditi* l'avvocato dello Stato Aldo LINGUITI per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe F. FERRARI per la Regione Valle d'Aosta.

### *Ritenuto in fatto*

1. – Con ricorso notificato alla Regione Valle d'Aosta in data 31 gennaio 2003 e depositato in data 10 febbraio 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevate, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale).

2. – L'articolo 1 della citata legge regionale prevede l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto con contratti di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale.

Il successivo articolo 2 dispone che il previsto inquadramento avvenga per mezzo di corsi - concorso riservati a coloro i quali abbiano in essere il suddetto rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio indicati dalla stessa norma.

Le disposizioni sopra richiamate sono oggetto di censura proprio in quanto utilizzano, ai fini dell'immissione in ruolo, una «procedura interna riservata per il cento per cento a personale già in servizio».

Ciò comporterebbe, ad avviso del Governo, la violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dai quali si ricava il principio inderogabile del concorso pubblico quale strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico impiego, a garanzia della eguaglianza di tutti i cittadini

3. – La Regione Valle d'Aosta si è costituita in giudizio concludendo per l'inammissibilità - peraltro solo affermata - e, comunque, per l'infondatezza nel merito del ricorso.

La Regione resistente in punto di fatto chiarisce che il personale cui la norma si riferisce, originariamente reclutato, a seguito di un corso di circa 500 ore, con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, era stato successivamente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, più volte prorogati ed infine trasformati, con delibera di Giunta, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La nuova, più complessa articolazione dei servizi per l'impiego - conseguente all'accentuato processo di regionalizzazione del settore - avrebbe successivamente indotto all'emanazione della legge regionale di cui si tratta, la quale si caratterizzerebbe dunque come provvedimento transitorio ed eccezionale, finalizzato a favorire il passaggio dal vecchio al nuovo modello organizzativo, senza alcuna progressione in carriera per il personale interessato, così da non contrastare, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, con i principi di eguaglianza e di buon andamento dell'attività amministrativa.

La pretesa violazione dei parametri costituzionali evocati dal Governo dovrebbe in definitiva essere esclusa «alla luce della speciale situazione dei soggetti cui la norma è rivolta» ed in considerazione della intrinseca ragionevolezza della disciplina censurata, volta a tutelare in via diretta «l'interesse organizzativo della pubblica amministrazione ad acquistare professionalità non altrimenti disponibili sul mercato del lavoro e necessarie all'ente per fronteggiare alcune specifiche esigenze istituzionali».

4. – Nell'imminenza dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che la legge impugnata, pur non dando luogo a progressioni di carriera, violerebbe comunque il dettato costituzionale che prevede il pubblico concorso quale strumento di accesso all'impiego pubblico, con conseguente lesione anche del principio di eguaglianza, realizzando un generalizzato ed acritico inquadramento in ruolo di chi già lavora, con rapporto di diritto privato, alle dipendenze della Regione.

La Regione Valle d'Aosta sottolinea invece la legittimità – affermata dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale – di deroghe alla regola del pubblico concorso che siano giustificate – come appunto si verificherebbe nel caso di specie – dall'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione o di attuare altri principi di rilievo costituzionale destinati a garantire la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati.

*Considerato in diritto*

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale), in quanto, prevedendo l'utilizzo, ai fini della immissione nel ruolo unico regionale, di una procedura interamente riservata a personale già in servizio con rapporto di diritto privato a tempo indeterminato, violerebbero sia il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, sia il principio di uguaglianza di tutti i cittadini.

2. – La questione è fondata.

2.1. – Va premesso che - per quanto risulta dagli scritti difensivi della Regione - il personale di cui si tratta, in servizio presso il Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale, è stato a suo tempo reclutato, all'esito di corsi formativi, dapprima con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e successivamente (in virtù di deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 1989) con rapporti di lavoro di diritto privato di durata triennale.

Con altra deliberazione di Giunta regionale del 21 dicembre 1998, i suddetti contratti a tempo determinato - sino ad allora di volta in volta prorogati - sono stati trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in rapporti a tempo indeterminato.

In tale contesto intervengono le norme impuginate in questa sede dal Governo, che prevedono l'inquadramento del suddetto personale nel ruolo unico regionale (art. 1), mediante l'espletamento di corsi - concorso totalmente riservati (art. 2).

Dalla ricostruzione dell'intera vicenda contrattuale e normativa risulta dunque che il personale cui le norme censurate si riferiscono non proviene dai ruoli di altra pubblica amministrazione né è stato originariamente reclutato o, in qualsiasi fase del rapporto lavorativo, selezionato con le procedure del pubblico concorso.

2.2. – Questa Corte ha costantemente riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (tra le molte, sentenze n. 34 del 2004, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999). Ha inoltre precisato che la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi. Si sottolinea altresì nella giurisprudenza costituzionale che il principio del concorso pubblico, pur non essendo incompatibile – nella logica di agevolare il buon andamento dell'amministrazione – con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera – salvo circostanze del tutto eccezionali – la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno.

Conformemente a tali principi risulta dunque palese l'illegittimità delle norme impuginate, in quanto prevedono una procedura di corso - concorso totalmente riservata a personale già in servizio presso la medesima amministrazione e non reclutato, a suo tempo, mediante pubblico concorso, né i termini della questione possono ritenersi modificati per il fatto che il corso - concorso in questione non mira ad attribuire funzioni più elevati di quelle già espletate ma solo a trasformare rapporti contrattuali non di ruolo in rapporti di ruolo, senza alcun mutamento di funzioni.

Anche in regime di impiego pubblico privatizzato, infatti, il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché – come si è detto – l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta, avvenuto mediante una procedura concorsuale.

Va, conseguentemente, dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge regionale denunciate dal Governo, in quanto lesive dei parametri evocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

Il Presidente  
ZAGREBELSKY

Il Redattore  
MARINI

Il Cancelliere  
MELATTI

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.

Il Cancelliere  
MELATTI

---